

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2005619**
Data: **17/09/2019**

Oggetto: **ISA: i nuovi termini di adeguamento**
Allegati: **NO**

ISA: I NUOVI TERMINI DI ADEGUAMENTO

Gentile Associato,

ai fini dell'applicazione dei nuovi ISA 2019, i contribuenti devono acquisire dagli archivi nell'Anagrafe tributaria (accedendo al proprio cassetto Fiscale) i dati necessari per effettuare il calcolo dell'indicatore di affidabilità fiscale.

A differenza degli studi di settore, che costituivano uno strumento di accertamento dei ricavi o dei compensi del contribuente, i **nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale** introdotti dall'articolo 9-bis D.L. 50/2017 attribuiscono al contribuente un **livello di affidabilità fiscale, variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 10**, tenendo conto sia dei **dati comunicati dal contribuente** con l'invio del modello (molto simile a quello già utilizzato in passato per gli studi di settore) **sia di quelli "precalcolati" prelevati dal cassetto fiscale** del contribuente.

Come stabilito dai Decreti Ministeriali che hanno approvato i 175 modelli ISA in vigore per l'anno 2018, l'obbligo di applicazione dei nuovi strumenti di "compliance" fiscale viene previsto per i contribuenti che hanno un ammontare dei ricavi/compensi inferiore o pari a 5.164.569 euro. I nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un modello ISA e che non presentano, al tempo stesso, una causa di esclusione. Per attività prevalente svolta ai fini dell'applicazione degli ISA s'intende "l'attività dalla quale deriva durante l'intero periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi".

La logica del nuovo modello è completamente diversa dagli studi di settore anche se, il contribuente potrà continuare ad **integrare la propria dichiarazione**, con l'indicazione di componenti reddituali non risultanti dalle scritture contabili.

In buona sostanza sarà ancora possibile **adeguare l'ammontare dei ricavi o dei compensi** in modo da ottenere, in generale, un miglioramento della propria posizione.

Ad esempio, il contribuente potrebbe passare, proprio per effetto dell'adeguamento dei compensi dichiarati, dal "voto" attribuito pari a 7,9 al voto di 8,1 portando in dote la **riduzione dei termini di accertamento di un anno**.

Il sistema di adeguamento può essere definito "a cascata", quindi le modalità sono completamente diverse rispetto a quanto si verificava in passato ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Dopo l'applicazione del software Ge.Ri.Co il contribuente era in grado di determinare l'ammontare dei ricavi o compensi congrui. Il software restituiva un duplice valore: il ricavo/compenso puntuale ed il ricavo/compenso minimo ammissibile. La congruità del contribuente veniva assicurata solo con il raggiungimento del ricavo/compenso puntuale.

La logica e le modalità di adeguamento dei nuovi ISA 2019 sono completamente differenti.

Il contribuente può scegliere liberamente, sia pure con l'ausilio del software, un qualsiasi livello di adeguamento/integrazione dei ricavi o dei compensi: maggiore sarà l'ammontare dei componenti positivi di reddito che saranno aggiunti nella dichiarazione (l'importo dell'adeguamento), e più elevate saranno le possibilità di "sterilizzare" l'applicazione degli indicatori di anomalia che determinano un abbassamento del valore finale.

Il voto finale attribuibile al contribuente (**indicatore di affidabilità fiscale**) è determinato in base alla media degli indicatori semplici. Si tratta di una media aritmetica, ma non sempre tutti gli indicatori presenti all'interno del singolo ISA troveranno applicazione.

Sono state previste due tipologie di indicatori: elementari di **affidabilità** e di **anomalia**, i cui effetti sono diversi in conseguenza della partecipazione degli stessi al risultato finale.

Indicatori di affidabilità

Gli indicatori elementari di **affidabilità** sono quattro: ricavi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto; l'indice di durata e di decumulo delle scorte. Quest'ultimo indicatore non si applica ai professionisti.

Questi indicatori valutano l'attendibilità di relazione e rapporti tra **dati contabili** e gli indicatori elementari possono assumere un **valore da 1 a 10** e si applicano in ogni caso. Pertanto, essi concorrono in ogni caso all'esito del voto finale.

Indicatori di anomalia

Invece, gli indicatori di anomalia concorrono all'esito finale del voto esclusivamente nel caso in cui la situazione del contribuente presenti, per l'appunto, delle anomalie. Essi possono assumere un **voto compreso tra 1 e 5** e concorreranno alla riduzione del voto finale. Questi ultimi indicatori, a differenza di quelli di affidabilità, laddove si attivino, esprimono normalmente una valutazione pari a 1 (solo quello dell'incidenza degli oneri finanziari può esprimere un voto fino a 5).

A seguito dell'applicazione del software ISA 2019 il numero degli indicatori di anomalia applicabili dipenderà dalla tipologia di anomalie e dalla gravità delle stesse. Tali ultimi indicatori, infatti, come anticipato, qualora si attivino, attribuiscono sempre (salvo un'eccezione) un voto pari a 1 con conseguente **penalizzazione della media aritmetica finale**.

Questi indicatori intercettano **grandezze contabili e gestionali atipiche rispetto al settore** ed al modello organizzativo del contribuente, riconducibili ad **ingiustificati disallineamenti** tra le informazioni dichiarate nei modelli Isa (per citarne alcuni: il reddito operativo negativo, il reddito negativo per più di un triennio, l'incidenza degli oneri finanziari netti, il margine operativo lordo negativo, ecc.).

A questo punto il software consente al contribuente di **"eliminare" l'impatto degli indicatori di anomalia incrementando i ricavi** (in misura variabile a seconda della tipologia di indicatore che si intende disattivare) con conseguente **ricalcolo della media aritmetica**, che porta, ovviamente, ad un risultato maggiore.

Il contribuente potrà, quindi, **valutare l'opportunità di migliorare il proprio livello di affidabilità fiscale**, tenendo conto che:

un risultato pari o inferiore a 6 espone il contribuente al rischio di essere inserito di liste selettive di controllo; il punteggio minimo per raggiungere l'affidabilità fiscale è **pari a 7**; mentre **il voto da 8 in su** consente allo stesso di beneficiare dei **"premi"** previsti dal provvedimento direttoriale del 10.05.2019. Si precisa, comunque, che per il beneficio relativo all'esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi è richiesto un voto **almeno pari a 8,5**, mentre per altri è richiesto un **voto minimo pari a 9**.

In specie, il Provvedimento n.126200 del 10/5/2019, in base al punteggio ottenuto, prevede l'accesso ai seguenti benefici del regime premiale:

Indice 8

- Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui e per un importo non superiore a 20.000 euro annui (imposte dirette e IRAP);
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro annui;
- Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43 comma 1 D.P.R. 600/1973 e dall'art. 57 c.1 D.P.R. 633/1972;

Indice 8,5

- Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art.39 c.1 lett. d D.P.R.600/73 e art. 54 c.2, D.P.R. 633/1972;

Indice 9

- Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di comodo (codice 11);
- Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 D.P.R. 600/1973 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Resta fermo che il contribuente soggetto agli Isa **non è obbligato ad eseguire alcun adeguamento**.

La scelta di adeguare i ricavi o compensi stimati dal nuovo strumento induttivo, così com'era per gli studi di settore o i parametri, **è una facoltà**. Per di più, per l'Isa, il contribuente può aumentare i ricavi o compensi, stabilendo a che livello adeguarsi, senza cioè l'obbligo di raggiungere il punteggio più alto. La valutazione va fatta caso per caso, in particolare, nei casi in cui il contribuente ha commesso qualche "peccato" di cui farsi perdonare.

Invece, nei casi in cui il contribuente ritiene di non doversi adeguare, perché non ha evaso nulla, potrebbe essere opportuno farlo presente, indicando i motivi del mancato adeguamento nelle note del modello Isa. Ad esempio, un'annotazione, che significa anticipare la difesa da una eventuale richiesta di chiarimenti da parte del Fisco sul mancato adeguamento, può essere la seguente: "Il contribuente non esegue alcun adeguamento ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), in quanto le entrate dichiarate sono quelle effettivamente conseguite e regolarmente registrate sui libri contabili. La grave crisi economica, che da più anni attraversa il settore nel quale opera il contribuente, non consente in alcun modo di dichiarare più entrate di quelle effettivamente conseguite e regolarmente dichiarate".

Si fornisce comunque un esempio:

Si supponga che la media aritmetica dei tre indicatori elementari; compensi per addetto; valore aggiunto per addetto e reddito per addetto sia pari a 10. In particolare, gli indicatori elementari assumono i seguenti valori:

Compensi per addetto =10;

Valore aggiunto per addetto = 10;

Reddito per addetto = 10.

La media è, come detto, pari a 10. Tuttavia, questo non sarà ancora il valore finale in quanto la situazione del contribuente presenta delle anomalie. In particolare, troveranno applicazione i seguenti ed ulteriori indicatori:

Copertura delle spese per dipendente = 1;

Incidenza delle spese sui compensi = 1.

Nell'esempio sono applicabili tre indicatori elementari e 2 indicatori di anomalia, la cui media complessiva è pari a $32/5 = 6,4$.

Il software restituisce al contribuente l'ammontare dei compensi che devono essere aggiunti per sterilizzare l'applicazione dei singoli indicatori di anomalia.

Si considerino, ad esempio, i seguenti dati:

Copertura delle spese per dipendente = ammontare dei compensi euro 2.400;

Incidenza delle spese sui compensi 5.200 euro.

Adeguamento:

L'adeguamento sarà unico e se effettuato entro la misura massima interesserà tutti gli indicatori di anomalia.

Ad esempio, se il contribuente deciderà di effettuare un'integrazione dei compensi risultanti dalle scritture contabili per un importo pari a 2.400 euro, otterrà la sterilizzazione di un solo indicatore di anomalia. In tal caso il punteggio complessivo sarà pari a 31 che diviso per 4 (numero degli indicatori applicati), determina un voto finale pari a 7,75.

In tale ipotesi il contribuente non potrà accedere al regime premiale in quanto la media risulta considerevolmente ridotta in conseguenza dell'applicazione dell'altro indicatore di anomalia (incidenza delle spese sui compensi).

Se il contribuente intende sterilizzare l'applicazione anche del secondo indicatore di anomalia dovrà integrare la dichiarazione con l'aggiunta di compensi pari a 5.200 euro. Sotto questo profilo l'adeguamento produce effetti a "cascata".

In tale ipotesi troveranno applicazione solo gli indicatori elementari e non scattando alcuna anomalia – a seguito dell'adeguamento dei compensi – il contribuente raggiungerà un valore finale pari a 10 (la media dei tre indicatori elementari).

Impianto sanzionatorio dei modelli ISA – Art.9-bis, comma 16 D.L. 50/2017

Omissione, incompleta e/o inesatta compilazione dei dati: Sanzione amministrativa da 250,00 € a 2.000 € - Lettera di compliance per invitare alla correzione spontanea dei dati (art.8, comma 1, D.Lgs 471/97) avvalendosi delle riduzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso;

Omissione / infedele del modello con indicazione di causa di esclusione: procedimento di accertamento induttivo puro (art.39 comma 2 DPR 600/72 e art.55 DPR 633/72). Il comma 18 dell'art. 9-bis citato esclude il 'favor rei' ai periodi precedenti in cui erano in vigore gli studi di settore: "Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta in cui erano in vigore gli studi di settore si applicano le previgenti disposizioni".

Cause di esclusione

- 1 inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a euro 5.164.569. Ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale individuate al punto 3, si evidenzia che i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito;
- 4 periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 5 determinazione del reddito con criteri "forfetari";

- 6 classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- 7 esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);
- 8 enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- 9 organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- 10 imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
- 11 società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- 12 imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" – codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" – codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U;
- 13 corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.

Ad eccezione del codice 7 (multiattività), la causa di esclusione non consente la compilazione del modello ISA.

A differenza di quanto accadeva con gli studi di settore, **non vi è alcun codice di inapplicabilità.**

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Studio Lerro - Bondavalli